

## **DM 06/08/1982**

*Decreto Ministeriale 6 agosto 1982 (in Gazz. Uff., 21 agosto, n. 230).* -- Modificazione all'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1980 relativo alla disciplina della pesca sportiva.

### Preambolo

Il Ministro della marina mercantile: Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione alla citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge sopracitata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile la facoltà di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle norme regolamentari;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1980, concernente le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980;

Considerato che la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ha espresso parere favorevole alla modifica del predetto decreto ministeriale, nel senso di permettere per l'esercizio della pesca sportiva anche l'uso di due nasse calate da ciascuna imbarcazione, l'aumento a duecento del numero di ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna barca, nonché, nel caso di pesca con la fiocina, anche dell'apposita lampada;

### Decreta:

#### Articolo 1

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1980, è sostituito dal seguente: <<Art. 2. -- La pesca sportiva può essere esercitata esclusivamente con i seguenti attrezzi individuali e non individuali:

- a) coppo o bilancia. Il lato della bilancia non deve essere superiore a 6 metri;
- b) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 metri;
- c) lenze fisse, quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi. Non possono essere usate più di cinque canne per pescatore;
- d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
- e) nattelli per la pesca di superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- f) parangali fissi o derivanti. Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a duecento ami, qualunque sia il numero delle persone imbarcate;
- g) nasse: non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse.

La pesca sportiva non può essere effettuata con l'ausilio di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata dai pescatori subacquei. Nell'esercizio della pesca con la fiocina a mano è consentito l'uso di una lampada.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, crostacei e molluschi in quantità superiore a 5 chilogrammi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Giornalmente può essere catturato un solo esemplare di cernia a qualunque specie appartenga>>.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.